



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 5 del 02-05-2020

Oggetto: REVOCA ORDINANZA CHIUSURA CIMITERO DEL CAPOLUOGO E FISSAZIONE DELLE NUOVE MODALITÀ DI APERTURA

IL SINDACO

Premesso che:

è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 per la quale il Governo italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il DPCM 26 aprile 2020 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera i) il quale consente "*le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni per le vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro*";

Vista la propria precedente ordinanza n. 4 del 5 aprile 2020, avente per oggetto "*Chiusura cimitero del capoluogo*";

Tenuto conto:

- a) dell'orientamento espresso dai sindaci dei comuni che fanno parte dell'Unione montana Alta valle del Metauro, favorevole alla riapertura dei cimiteri, a condizione che vengano rispettati i divieti di assembramento, l'obbligo di indossare la mascherina e garantire il distanziamento sociale di almeno un metro;
- b) delle richieste di numerosi cittadini che hanno sofferto la chiusura del cimitero e che hanno chiesto di poter fare visita ai propri defunti, garantendo il pieno rispetto delle norme di salvaguardia della salute pubblica, già previste, ad esempio, per l'accesso ai parchi e ai giardini pubblici;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo Unico degli Enti Locali*";

Ritenuto, pertanto, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, di revocare la propria precedente ordinanza n. 05/2020, a far data da lunedì 4 maggio 2020, consentendo l'accesso al cimitero con le limitazioni meglio riportate nella parte dispositiva del presente atto;

ORDINA

Dal giorno LUNEDI' 4 MAGGIO 2020 e sino a nuova disposizione:

- a) è revocata la propria precedente ordinanza n. 5 del 4 aprile 2020;
- b) all'interno del cimitero, in luogo aperto, si potranno svolgere le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, indossando protezioni per le vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro;
- c) è consentito accedere al cimitero comunale nell'orario dalle 7 alle 20, rispettando le seguenti disposizioni:
 - evitare ogni sorta di assembramento di più persone;
 - indossare le protezioni delle vie respiratorie (mascherina) in modo tale che siano coperti bocca e naso;
 - rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 - evitare la presenza di più di due persone all'interno della stessa cappella.
- d) Resta consentito l'accesso:
 - degli addetti al servizio di pompe funebri e personale comunale per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni ed inumazioni;
 - dei ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano.

Si avverte che, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'articolo 650 del codice penale, la violazione del presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*, del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000.

La polizia locale e le forze dell'ordine territorialmente competenti sono incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza del presente atto.

La presente ordinanza è esecutiva da lunedì 4 maggio 2020 ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio *online* del Comune di Sant'Angelo in Vado, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa.

Ai sensi dell'art 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si fa presente che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio *online* del Comune o in alternativa, entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R 24/11/1971, n. 1199.

IL SINDACO

dott. Giannalberto Luzi

